

# Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

**Modifica del 29 novembre 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>1</sup> sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 31 capoversi 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>, 41 capoverso 2<sup>bis</sup>, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale (LCStr);  
visto l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente,

*Art. 2, rubrica, nonché cpv. 4 e 5*

Stato del conducente

(art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 7 lett. a LCStr)

*4 e 5 Abrogati*

*Art. 2a*                    **Divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol**

(art. 31 cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup> LCStr)

<sup>1</sup> È vietato guidare sotto l'influsso dell'alcol:

- a. durante lo svolgimento dell'attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada;
- b. durante il trasporto professionale di persone;
- c. durante il trasporto di merci con autoveicoli pesanti;
- d. durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all'obbligo del contrassegno;
- e. ai maestri conducenti, durante l'esercizio della professione;
- f. ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d'esercitazione;

<sup>1</sup> RS 741.11

<sup>2</sup> RS 741.01

<sup>3</sup> RS 814.01

- g. agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida;
- h. ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M.

<sup>2</sup> Una persona è sotto l'influsso se presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

*Art. 30*                    Uso delle luci durante la corsa  
(art. 41 LCStr)

<sup>1</sup> Dall'imbrunire al far del giorno, in caso di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie si devono accendere durante la corsa i fari a luce anabbagliante. Sui veicoli sprovvisti di fari a luce anabbagliante si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.

<sup>2</sup> Per il resto, sui veicoli a motore si devono accendere le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante. Sono esclusi i tipi di veicoli diversi dagli autoveicoli e dai motoveicoli, nonché gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970.

<sup>3</sup> All'occorrenza, si possono usare i fari di profondità; per quanto possibile, si deve tuttavia evitarne l'uso nelle località. I fari di profondità devono essere spenti:

- a. per tempo, prima dell'incrocio con altri utenti della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso;
- b. nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.

<sup>4</sup> I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è notevolmente ridotta a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.

<sup>5</sup> In caso di fermata prolungata è possibile passare alle luci di posizione.

*Art. 31*                    Uso delle luci sui veicoli in sosta  
(art. 41 LCStr)

<sup>1</sup> Sui veicoli a ruote simmetriche in sosta fuori delle località si devono accendere le luci di posizione o le luci di posteggio dal lato del traffico. Sui veicoli sprovvisti di tali luci si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.

<sup>2</sup> Sui veicoli a ruote simmetriche non a motore si deve accendere almeno una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia.

<sup>3</sup> All'interno delle località e sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m sono sufficienti i catarifrangenti.

*Art. 32* Illuminazione di rimorchi e veicoli rimorchiati nonché uso di luci di lavoro e luci orientabili  
(art. 41 LCStr)

<sup>1</sup> Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, salvo qualora sul veicolo trattore siano usate soltanto le luci di circolazione diurna. In presenza di più rimorchi, è sufficiente che siano accese le luci posteriori dell'ultimo rimorchio.

<sup>2</sup> Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l'attività in questione.

*Art. 39 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le luci del veicolo devono sempre essere tenute accese.

*Art. 50 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 63 cpv. 3 lett. d*

<sup>3</sup> I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

- d. su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti oppure su un velocipede appositamente predisposto: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

29 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

